

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione V - Sentenza del 17 marzo 2015, n. 1376.

*I segni superflui, quelle eccedenti il modo normale di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche, nonché l'imprecisa collocazione dell'espressione del voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono elementi sintomatici idonei a determinare la nullità del voto stesso, qualora non sia evidente che l'irregolare compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.*

*Omissis*

in relazione all'accoglimento da parte del T.A.R. del quinto motivo del ricorso principale con annullamento di un voto originariamente attribuito alla lista n. ... e alla candidata ..., e ciò perché nella scheda contestata è stata rilevata la presenza di un segno a "forma di cuore" sulla scheda elettorale, il Collegio ritiene che l'apposizione di un "cuoricino" nella scheda non può rendere in alcun modo riconoscibile il voto espresso dall'elettore, nel senso di ritenere immediatamente riconducibile il voto ad un determinato soggetto, trattandosi di un segno grafico spesso adottato come vezzo calligrafico.

Infatti, è da convalidare il voto espresso con segni grafici consistenti in grossi tondini in corrispondenza delle "i" del nominativo trascritto, in quanto inidonei a far emergere l'inoppugnabile volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

Infatti, la nullità del voto si verifica solo quando dall'esame obiettivo della scheda emerge chiaramente l'intento dell'elettore di farsi riconoscere, per cui i segni superflui, quelli eccedenti il modo normale d'indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche, nonché l'imprecisa collocazione dell'espressione del voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono elementi sintomatici idonei a determinare la nullità del voto stesso, qualora non sia evidente che l'irregolare compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 17 ottobre 2000, n. 5609).

*Omissis*